

SUPSI

Direttive di applicazione

- del Regolamento per il Bachelor (Laurea di primo livello)
- del Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo livello)

relative ai corsi di laurea

- Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico
- Bachelor in Insegnamento per il livello elementare

proposti dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI.

CAPITOLO 1: Disposizioni generali

Articolo 1: Campo di applicazione

1. Le presenti direttive si applicano alla formazione iniziale dei docenti¹ di scuola dell'infanzia e di scuola elementare.
2. Esse sono adottate in applicazione e a complemento di quanto disposto dai Regolamenti SUPSI sopra menzionati, allo scopo di definire le condizioni proprie di ammissione e svolgimento dei corsi di laurea Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico e Bachelor in Insegnamento per il livello elementare.
3. Il presente documento è completato dai rispettivi *Piani degli studi*, stabiliti annualmente dal DFA e dalla *Procedura di ammissione relativa ai corsi di laurea per il Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico e per il Bachelor in Insegnamento per il livello elementare*.

Articolo 2: Obiettivi dei corsi di laurea e titoli rilasciati

1. I corsi di laurea hanno lo scopo di consentire agli studenti di acquisire le competenze professionali e scientifiche necessarie per l'insegnamento a una classe di scuola dell'infanzia o di scuola elementare. Le competenze e conoscenze relative alla professione sono contenute nel profilo delle competenze che figura nei rispettivi Piani degli studi, così come le diverse componenti per ogni anno di formazione. Le competenze scientifiche si riferiscono ai campi delle scienze umane e sociali che toccano il dominio dell'educazione e alle discipline dell'insegnamento. In particolare, i corsi di laurea:
 - a. preparano all'insegnamento fondamentale in tutte le discipline scolastiche nel contesto ordinario e specialistico;
 - b. permettono allo studente di intraprendere una riflessione sulla pratica professionale e gli consentono di forgiarsi una cultura della professione di insegnante;
 - c. sviluppano una cultura scientifica orientata verso l'analisi di situazioni complesse, l'intervento e la ricerca in educazione;
 - d. permettono l'acquisizione di competenze di alto livello, grazie a insegnamenti teorici e pratici.
2. La SUPSI rilascia i seguenti titoli:
 - a. Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello prescolastico;
 - b. Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare.

¹ Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

3. L'insegnamento è una professione regolamentata in Svizzera. Il diploma è riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e permette al suo titolare di esercitare la professione di insegnante a livello prescolastico (Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello prescolastico) o a livello primario (Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare) e di portare il titolo di Docente diplomato per il livello prescolastico (CDPE) oppure Docente diplomato per il livello elementare (CDPE). L'attestato di diploma è rilasciato in base alle disposizioni dell'art. 17 del *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità* del 28 marzo 2019²
4. L'ottenimento del Bachelor permette di accedere agli studi di Master nello stesso ambito di formazione, conformemente all'accordo della CRUS (Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere), della KFH (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere) e della COHEP (Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte Scuole Pedagogiche) sulla permeabilità tra i vari tipi di Alte Scuole.

CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione

Articolo 3: Requisiti di ammissione

1. Sono ammissibili al corso di laurea i candidati che sono in possesso, entro l'inizio dei corsi di laurea (1. settembre), di uno dei seguenti titoli:
 - 1.1. Maturità liceale conseguita ai sensi della legislazione federale.
 - 1.2. Maturità commerciale rilasciata dalla Scuola cantonale di commercio.
 - 1.3. Maturità specializzata federale di indirizzo pedagogico.
 - 1.4. Maturità professionale o specializzata federale con:
 - 1.4.1. Attestato dell'esame complementare "Passerella scuole universitarie"
 - 1.4.2. Attestato dell'esame complementare "Passerella SUPSI-DFA" per titolari di una maturità artistica di diritto cantonale, di una maturità professionale di diritto federale o cantonale, di una maturità specializzata di indirizzo sanitario-sociale oppure di un certificato di capacità professionale corrispondente a una formazione professionale riconosciuta e ottenuto dopo un minimo di 3 anni di formazione e che abbiano un'esperienza professionale di almeno 3 anni (nota: dal 2018/19 questo corso non è più proposto).
 - 1.5. Maturità professionale o specializzata (non di indirizzo pedagogico) di diritto federale o cantonale. Per questi candidati è prevista la frequenza di un corso complementare della durata di un anno accademico organizzato dal DFA, il superamento del quale permette l'accesso alla formazione Bachelor.
 - 1.6. Attestato di formazione a livello di secondario II di almeno tre anni (attestato federale di capacità, certificato di scuola specializzata, maturità professionale o specializzata (non di indirizzo pedagogico) di diritto federale o cantonale) con inoltre i seguenti requisiti:
 - 30 anni di età compiuti al più tardi entro il 1 settembre precedente l'inizio della formazione;
 - comprovata esperienza lavorativa della durata di 3 anni a tempo pieno oppure con un volume equivalente ripartito sugli ultimi 7 anni (i periodi di apprendistato o di tirocinio non rientrano in questo conteggio).
 - 1.7. Maturità liceale estera.
 - 1.8. Diploma di Bachelor o Master conseguito presso un'alta scuola svizzera, un'università svizzera, una scuola universitaria professionale svizzera o conseguito all'estero.
2. Sono ammissibili, con riserva di verifica della padronanza della lingua italiana, i candidati che adempiono i requisiti di ammissione il cui titolo non è stato conseguito in lingua italiana. Il livello richiesto corrisponde al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Sono

² Il Regolamento entrerà in vigore il 1. gennaio 2020 e sostituirà il *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare* del 10 giugno 1999.

riconosciuti come equivalenti i seguenti certificati in corso di validità: CILS 4, CILS-DIT C2, CELI 5, PLIDA C2, DALI C2.

3. Sono ammissibili, con riserva di verifica delle conoscenze di storia e geografia della Svizzera, i candidati con una maturità liceale estera. La Direzione del DFA ha la facoltà di dispensare da tale verifica i candidati che hanno svolto una parte degli studi in Svizzera e che ne fanno esplicita richiesta in forma scritta al momento dell'inoltro degli allegati relativi alla domanda di ammissione.
4. I candidati che intendono conseguire il Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare e non posseggono le competenze linguistiche in francese necessarie per l'insegnamento, certificate con il livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) in corso di validità, sono tenuti ad acquisirle entro l'inizio del III semestre. In mancanza di tale comprovato livello, i candidati possono frequentare il modulo "Lingue e plurilinguismo II", ma non hanno accesso alla relativa certificazione. Per maggiori dettagli si rimanda al documento *Competenze in lingua francese* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
5. I candidati in possesso di un titolo universitario completo in Scienze dell'educazione o ambiti affini (per esempio pedagogia generale, pedagogia curativa clinica e educazione specializzata con orientamento in insegnamento) possono inoltrare, **contemporaneamente alla domanda di ammissione**, una domanda di riconoscimento di equivalenze per i moduli del primo anno secondo le indicazioni contenute nel documento *Procedura per il riconoscimento di equivalenze*. Se la procedura di ammissione viene superata e se tali equivalenze sono accordate, i candidati accedono direttamente al secondo anno di formazione. La formazione pregressa deve coprire i seguenti ambiti: psicologia dello sviluppo cognitivo del bambino o psicologia dell'apprendimento (4 ECTS), pedagogia generale o didattica generale (4 ECTS), sociologia dell'educazione e/o storia dell'educazione (4 ECTS), stage professionale in ambito scolastico (10 ECTS – durata minima: 5 settimane a tempo pieno o 10 settimane a tempo parziale). Sono considerati equivalenti anche periodi di stage in ambito educativo (colonie, doposcuola, scuole estive) cumulativamente della medesima durata e certificati da un ente riconosciuto.
6. Oltre a comprovare l'adempimento dei requisiti di ammissione, i candidati devono superare la procedura di ammissione, dettagliata nel documento *Procedura di ammissione ai corsi di laurea per il Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico e Bachelor in Insegnamento per il livello elementare* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
7. L'ammissione è subordinata al pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per la didattica. Dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono del corso, se non annunciato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 gennaio, rispettivamente entro il 15 luglio per il semestre successivo, comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.

Articolo 4: Rifiuto di ammissione

La Direzione del DFA rifiuta l'ammissione ai candidati che:

- a. sono stati esclusi da un Bachelor in educazione presso un'alta Scuola Pedagogica o un'università negli ultimi 5 anni accademici;
- b. sono stati esclusi da un altro Dipartimento della SUPSI o da un'alta Scuola per motivi disciplinari gravi;
- c. presentano sull'estratto del casellario giudiziale un'iscrizione di natura incompatibile con la formazione di docente.

Articolo 5: Equivalenze, dispense, mobilità e uditori

1. Gli studenti che hanno certificato moduli in ambito educativo prima dell'ammissione al Bachelor, che possono essere ritenuti equivalenti, possono fare richiesta di equivalenza entro il **30 settembre** successivo l'inizio del corso di laurea. Se accordata, l'equivalenza permette la dispensa dai moduli corrispondenti previsti nel rispettivo *Piano degli studi* (documento composto dall'*Introduzione al Piano degli studi* e dal *Piano degli studi*). Tali moduli sono considerati acquisiti, senza riporto della valutazione assegnata dall'Istituto di provenienza. L'iter è descritto nella *Procedura per il riconoscimento di equivalenze*, documento scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
2. In ogni caso le equivalenze convalidate non possono essere superiori a 2/3 degli ECTS necessari per il conseguimento del titolo postulato.

3. Sono riconosciuti gli studi svolti con successo nell'ambito di un programma di mobilità autorizzato svolto in Svizzera e/o all'estero. In tal caso gli ECTS ottenuti sono riconosciuti allo studente con la valutazione ottenuta.

Articolo 6: Congedo

1. Il congedo va chiesto, motivandolo, in forma scritta alla Direzione del DFA. La durata minima di un congedo è di un semestre. La durata massima cumulativa del congedo è di 4 semestri.
2. Di regola non sono concessi congedi per il primo semestre di formazione.
3. Dal passaggio al secondo semestre di formazione, la mancata ripresa del corso di laurea dopo un congedo comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, se il motivo del mancato rientro dal congedo non è annunciato e motivato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 gennaio, rispettivamente entro il 30 giugno, per il semestre successivo.

Articolo 7: Procedura di ammissione

1. La procedura di ammissione è dettagliata nel documento *Procedura di ammissione ai corsi di laurea per il Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico e Bachelor in Insegnamento per il livello elementare* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
2. Può essere presentata una domanda di ammissione:
 - regolare (per i candidati che sono in possesso di un titolo descritto all'Art. 3 cpv. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.7, 1.8) oppure
 - anticipata (per i candidati che sono in possesso di un titolo descritto all'Art. 3 cpv. 1.5) oppure
 - su dossier (per i candidati che sono in possesso di un titolo descritto all'Art. 3 cpv. 1.6)

Articolo 8: Riammissione

1. La riammissione dopo l'abbandono degli studi da parte di uno studente avviene secondo la normale procedura di ammissione.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto dalla normale procedura di ammissione, pubblicato annualmente sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

CAPITOLO 3: Programma di studio e valutazione

Articolo 9: Piani degli studi

1. La formazione è organizzata in moduli. Le modalità didattiche prevedono corsi, seminari, laboratori, lavori pratici, stage, pratiche professionali e lavori personali.
2. I Piani degli studi precisano la forma in cui sono organizzati i moduli, le modalità attraverso cui questi sono valutati e la ripartizione degli ECTS.
3. Nel caso in cui le modalità di valutazione non siano precisate nei Piani degli studi, queste sono stabilite dal docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all'inizio del modulo.

Articolo 10: Frequenza

Considerata la natura fortemente professionalizzante della formazione, la partecipazione alle attività formative è un elemento imprescindibile per la certificazione. Agli studenti è richiesta la presenza a tutte le attività formative. In caso di assenze superiori al 20% delle ore di un corso teorico, la relativa parte di certificazione può essere svolta con una modalità adattata e comunicata dal responsabile del modulo. In caso di assenze superiori al 20% delle ore di un seminario o laboratorio, la relativa parte di certificazione viene rimandata alla sessione di recupero con una modalità adattata. La Direzione del DFA si riserva di valutare casi particolari.

Articolo 11: Certificazione: ritiro, mancata presenza e sessione di recupero

1. Lo studente è iscritto d'ufficio alla sessione di certificazione regolare. L'iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere

indirizzata alla Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione. In tal caso lo studente è iscritto d'ufficio alla successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi Piani degli studi, senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Bachelor (Laurea di primo livello)*.

2. L'assenza da una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta alla Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Bachelor (Laurea di primo livello)*. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi Piani degli studi. Lo studente è iscritto d'ufficio.
3. Gli studenti che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero immediatamente successiva. La seconda e ultima ripetizione della certificazione ha luogo nella successiva sessione regolare.
4. In caso di produzione, ripetuta -oltre 2 volte- e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico dello studente.

Articolo 12: Valutazioni

1. Ogni modulo è oggetto di certificazione. Essa avviene secondo una delle seguenti modalità: prova scritta e/o orale, valutazione continua, documentazione, visite di esperti durante la pratica professionale, frequenza regolare.
2. I moduli possono combinare diverse forme di valutazione.
3. I moduli che raggruppano diverse valutazioni espresse con un voto sono acquisiti e gli ECTS attribuiti se la valutazione complessiva, calcolata come indicato nei rispettivi Piani degli studi, è pari o superiore a 4.
4. Per le valutazioni non espresse con un voto, il superamento è certificato con il giudizio "acquisito". Il mancato superamento è certificato con il giudizio "non acquisito".
5. I Piani degli studi precisano per ogni modulo le modalità di recupero.
6. Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte, rispettivamente una sola volta il modulo professionale e la Tesi di Bachelor. Esaurite tali possibilità, lo studente è escluso dalla formazione.

Articolo 13: Pratiche professionali

1. I corsi di laurea prevedono periodi di pratica professionale inseriti nei diversi moduli professionali. I rispettivi Piani degli studi precisano il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti.
2. La partecipazione alle pratiche professionali è obbligatoria.
3. Durante le pratiche professionali lo studente è seguito da un docente di pratica professionale o da un docente accogliente e da un docente del DFA. L'ispettore scolastico e il Direttore dell'Istituto comunale intervengono nello svolgimento delle pratiche professionali nell'ambito delle loro funzioni.
4. Il Responsabile della formazione Bachelor del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica professionale, dell'ispettore o del Direttore dell'Istituto comunale può, a seguito di gravi lacune pedagogico-didattiche e/o comportamenti o atteggiamenti ritenuti inadeguati, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
5. L'interruzione dello svolgimento della pratica professionale per i motivi citati al cpv. 4 del presente articolo o per scelta dello studente comportano la non acquisizione d'ufficio del modulo professionale.
6. I docenti coinvolti formulano una valutazione della pratica professionale secondo quanto stabilito nei rispettivi Piani degli studi. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente.

Articolo 14: Tesi di Bachelor

1. Lo studente deve elaborare, con la supervisione di un docente del DFA, la Tesi di Bachelor. I rispettivi *Piani degli studi* e il documento *Tesi di Bachelor: Guida, Regolamento e indicazioni redazionali* (scaricabile dalla piattaforma iCorsi) precisano il tipo di lavoro, gli obiettivi formativi e gli ECTS assegnati.
2. La Tesi di Bachelor deve essere difesa oralmente e pubblicamente davanti a una Commissione formata da membri interni e/o esterni al DFA.
3. Il testo e la difesa orale sono valutati mediante un voto unico. La Tesi di Bachelor è acquisita se la valutazione è pari o superiore a 4. In tal caso, gli ECTS sono acquisiti in blocco.

Articolo 15: Responsabilità e deontologia

La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e le componenti del sistema scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione di docente sono considerati comportamenti scorretti ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento per il Bachelor (Laurea di primo livello)*.

Articolo 16: Consultazione degli studenti

1. Gli studenti si riuniscono in assemblea.
2. Gli studenti possono essere chiamati dalla Direzione del DFA a designare uno o più rappresentanti.
3. Il responsabile del ciclo di laurea, il coordinatore del ciclo di laurea e/o il rappresentante della Direzione del DFA incontrano l'assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti almeno due volte all'anno.
4. L'Assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti vengono consultati sistematicamente dalla Direzione del DFA in caso di previste modifiche ai documenti *Introduzione al piano degli studi* e *Piano degli studi* e nell'ambito del sistema interno di garanzia della qualità.

CAPITOLO 4: Disposizioni finali

Articolo 17: Contenzioso

1. Per quanto riguarda il contenzioso concernente il percorso formativo degli studenti, è applicabile l'art. 13 del *Regolamento per il Bachelor (Laurea di primo livello)*.
2. Per quanto riguarda il contenzioso concernente la procedura di ammissione alla formazione, è applicabile l'art. 8 del *Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo livello)*, con la precisazione che, a seguito di reclamo per la mancata ammissione, la Direzione del DFA:
 - a. ha facoltà di convocare le parti a un'udienza, al termine della quale evade direttamente il reclamo, che può essere giudicato respinto o accolto. All'udienza sono convocati il candidato e un membro della Commissione di ammissione. L'udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato;
 - b. in alternativa all'udienza, la Direzione del DFA può rendere una decisione succintamente motivata, sulla base della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.

Articolo 18: Entrata in vigore

1. Le presenti direttive, approvate dalla Direzione del DFA e dalla Direzione SUPSI, entrano in vigore e sono applicabili con effetto immediato.
2. Le versioni precedenti delle presenti direttive approvate dalla Direzione del DFA e dalla Direzione SUPSI nel mese di novembre 2018 sono abrogate.

Il Direttore generale SUPSI
Prof. Ing. Franco Gervasoni

Il Direttore DFA
Dr Alberto Piatti

Locarno, novembre 2019